

CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE

Tra

Alma Mater Studiorum Università di Bologna, codice fiscale 80007010376, con sede legale in Bologna, Via Zamboni n. 33, d'ora in poi denominata "Università", rappresentata nella persona della Dott.ssa Alice CORRADI, in qualità di Dirigente Area Innovazione

e

L' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Territoriale VI – Emilia Romagna e Marche (di seguito anche “Soggetto ospitante”), codice fiscale 97210890584, con sede in Bologna, Via Marconi n. 34, nella persona del Direttore Territoriale Dott. Marco CUTAIA.

PREMESSO CHE

- l' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli svolge attività tecnico-operative e gestionali nei settori accise, giochi e monopoli (ADM) accudendo i relativi rapporti tributari secondo le convenzioni triennali stipulate con il Ministero dell' Economia e delle Finanze;
- l' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è un Ente Pubblico non economico dotato di personalità giuridica e ampia autonomia statutaria, regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria ed ha, quali obiettivi generali, quelli di favorire la crescita economica dell' Italia, facilitando la circolazione delle merci negli scambi internazionali, contribuendo alla fiscalità interna e alla tutela degli interessi finanziari del Paese e dell' Unione Europea, esercitando il ruolo di presidio dello Stato nei settori dei giochi e dei tabacchi, garantendo gli interessi dell' Erario tramite la riscossione dei tributi, tutelando il cittadino attraverso concessioni e atti regolamentari e concorrendo alla sicurezza e alla salute dei cittadini, tramite il controllo delle merci in ingresso nell' Unione Europea e il contrasto di fenomeni criminali quali il contrabbando, la contraffazione, il riciclaggio e il traffico illecito di armi, stupefacenti e sostanze psicotrope, rifiuti, alimenti e farmaci non rispondenti alla normativa sanitaria vigente anche attraverso l' utilizzo di propri laboratori chimici all' avanguardia;
- in particolare, i laboratori chimici di ADM sono deputati a compiti di ricerca e di analisi merceologica rivolti soprattutto alla sfera dell' import-export come pure ad importanti

produzioni industriali nazionali (tabacchi, metalli, prodotti tessili, e poi anche prodotti petroliferi, alcoli) per l'esatta applicazione della Tariffa doganale e delle imposte di fabbricazione, nonché all'analisi per soggetti privati in regime di mercato e in collaborazione con le forze dell'ordine;

- i laboratori chimici di ADM sono laboratori all'avanguardia nei diversi ambiti merceologici in cui operano, dalle analisi in campo agroalimentare, a quelle sui giocattoli, sulle droghe, nonché, di recente, sulle mascherine facciali;
- ai sensi dell'art.18 della legge n.196/1997 e successivo D.M. n.142/1998, a) le Università possono promuovere tirocini a beneficio di coloro che abbiano già assolto all'obbligo scolastico, nei limiti numerici e temporali previsti; b) in sintonia con le forme di concertazione previste dalla Riforma degli studi universitari si condivide la necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi per favorire la diffusione della cultura d'impresa; c) il Regolamento generale d'ateneo per lo svolgimento dei tirocini (d'ora in poi Regolamento) attualmente vigente disciplina le tipologie e le modalità di svolgimento dei tirocini curriculari;
- le Parti hanno reciproco interesse ad avviare un'attività di collaborazione anche al fine dell'opportuno raccordo, sostegno e sviluppo dei progetti e delle iniziative oggetto della Convenzione

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto della convenzione

1. Con la stipula della presente convenzione il Soggetto ospitante si rende disponibile ad accogliere studenti dell'Università per lo svolgimento di tirocini curriculari e professionalizzanti.

Art. 2

Finalità

1. Il tirocinio consiste in un periodo di formazione a completamento del percorso di studi e persegue obiettivi didattici, di orientamento e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo che non si configura come un rapporto di lavoro.

Art. 3

Modalità di svolgimento, programma di tirocinio e durata

1. L'Università assegna per ogni tirocinante un tutor accademico, quale responsabile didattico-organizzativo dello svolgimento del tirocinio. Il Soggetto ospitante individua un tutor

interno, incaricato di seguire il percorso formativo dello stesso e di attestarne le attività svolte. Il tirocinio curriculare è promosso sulla base di un programma, approvato tramite applicativo tirocini, che ne esplicita i contenuti formativi e organizzativi, secondo il modello predisposto dall'Università. La durata del tirocinio è determinata dal numero di crediti formativi universitari (CFU) a esso attribuiti nel piano didattico del corso di studio dello studente. Al termine del tirocinio il Soggetto ospitante è tenuto a compilare il questionario di valutazione predisposto dall'Università

Art. 4

Registro presenze

1. Al tirocinante viene rilasciato dall'Università un registro presenze, che deve essere compilato dal tirocinante e controfirmato dal tutor del Soggetto ospitante, al fine dell'attestazione delle presenze e dell'attività svolta.

Art. 5

Obblighi assicurativi

1. I tirocinanti sono coperti dall'Università con assicurazione contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento delle attività previste dal tirocinio, ovunque svolte, nonché con assicurazione per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle predette attività. In caso di infortunio il Soggetto ospitante si impegna a dare tempestiva comunicazione all'Università affinché questa possa procedere agli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Art. 6

Tutela della sicurezza e della salute degli studenti tirocinanti

1. Il Soggetto ospitante si impegna a garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e di igiene previste dalla normativa vigente. Gli obblighi a carico dello studente tirocinante sono declinati nel programma di tirocinio.

Art. 7

Accesso banche dati

1. Al tirocinante, per ragioni di riservatezza e sicurezza, non è consentito l'accesso alla piattaforma AIDA e ad ogni altro applicativo/banca dati dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Art. 8

Risultati dell'attività

1. La disciplina dei diritti di proprietà intellettuale su eventuali risultati prodotti nell'ambito dell'attività di tirocinio è rimessa a specifici accordi in tal senso occorsi tra il tirocinante e il

Soggetto ospitante. Gli accordi predetti fanno salvi in ogni caso il diritto morale del tirocinante alla paternità dei risultati eventualmente prodotti e il diritto alla pubblicazione degli stessi, ferma restando la tutela di eventuali informazioni riservate del Soggetto ospitante.

Art. 9

Oneri finanziari

1. Dagli accordi contenuti nella presente convenzione non discende alcun onere finanziario a carico dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Art. 10

Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti coinvolti nei programmi di tirocinio in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii e dal Regolamento (UE) 2016/679. L'Università, in qualità di autonomo Titolare del trattamento dei dati personali di cui venga in possesso, dovrà trattare i dati nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia ed esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Soggetto ospitante, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali degli studenti tirocinanti, si impegna a trattare i dati nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia ed esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo, nonché secondo le ulteriori eventuali modalità operative che l'Università, soggetto promotore, Titolare del trattamento dei suddetti dati, vorrà fornire.

Art. 11

Durata

1. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e ha la durata di cinque anni. Le parti possono recedere unilateralmente mediante comunicazione scritta a mezzo PEC, sottoscritta digitalmente dal firmatario del presente atto. Eventuali tirocini in corso devono comunque essere portati a termine.

Art. 12

Controversie

1. Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dalla presente convenzione. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione sarà competente il foro di Bologna in via esclusiva.

Art. 13

Imposta di bollo e registrazione

1. La presente convenzione è redatta in n. 1 esemplare digitale che le Parti, sottoscrivendola digitalmente, dichiarano di approvare in ogni sua parte e per intero. L'imposta di bollo, se dovuta, sarà assolta in modo virtuale dall'Università che, a seguito di autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 140328 del 13/12/2018, provvederà a versare all'erario l'intero importo. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente.

Per l'Università:

Alma Mater Studiorum Università di Bologna

ALICE CORRADI

*(documento firmato digitalmente)**

Per il soggetto ospitante:

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

MARCO CUTAIA

*(documento firmato digitalmente)**

** La data di stipula coincide con la data di apposizione dell'ultima firma digitale. Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.*